



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MONTI)
e dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2012

Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67,
recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati
e del Consiglio generale degli italiani all'estero

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Analisi tecnico-normativa	»	5
Disegno di legge	»	10
Testo del decreto-legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Le procedure di rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) si sarebbero dovute svolgere nel 2009, alla naturale scadenza quinquennale.

Già con l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, successivamente, con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, ne è stato disposto il rinvio, prima al 2010 e poi al 2012, per consentire al Parlamento di varare una riforma di tali organismi, in presenza di diverse proposte legislative in materia, anche alla luce della sopravvenuta elezione di parlamentari della «circoscrizione Estero».

Al riguardo, il Senato della Repubblica ha approvato, il 25 maggio 2011, in prima lettura, un disegno di legge in materia (atto Senato n. 1460) che è stato trasmesso alla Camera dei deputati ed è attualmente all'esame della Commissione affari esteri (atto Camera n. 4398). Esso reca, tra le altre, nuove disposizioni relative alla composizione e alle modalità di elezione, mirando anche alla riduzione dei relativi costi.

Ragioni di coerenza del rinnovo degli organismi rappresentativi con un quadro normativo aggiornato (che contemplerebbe una diversa composizione del COMITES) e, soprattutto, di razionalizzazione della relativa ingente spesa - per i cui costi, a legislazione vigente, sono nettamente insufficienti i soli 6,7 milioni di euro attualmente disponibili - impongono la necessità di rinvio delle elezioni all'anno 2014. A tale scopo, è prevista l'emanazione di un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con il quale sono stabilite le modalità di votazione mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nel rispetto dei principi di personalità e di segretezza del voto, in modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge (due milioni di euro).

L'intervento normativo riveste carattere di urgenza, oltre che di necessità, poiché il procedimento di indizione delle complesse operazioni elettorali, se non immediatamente rinviate, richiede l'avvio delle relative procedure con un anticipo di molti mesi (non meno di 6-7) rispetto alla data delle elezioni.

RELAZIONE TECNICA

Tenuto conto del risparmio delle attuali risorse attualmente disponibili per le elezioni degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero (6,7 milioni di euro), della riduzione dei costi che proverrà dalla riforma dei suddetti organismi, già approvata in prima lettura dal Senato della Repubblica ed attualmente all'esame della Commissione affari Esteri della Camera dei deputati (rispettivamente, atto Senato n. 1460 e atto Camera n. 4398) e, inoltre, dell'introduzione delle norme regolamentari con cui verranno stabilite modalità di votazione mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nel rispetto dei principi di personalità e segretezza del voto, viene garantito che l'ammontare delle spese per il rinnovo dei COMITES e del CGIE per l'esercizio 2014 sarà contenuto nel limite massimo di due milioni di euro.

Tra le principali voci di spesa sono comprese quelle di effettuazione del voto con utilizzo delle tecnologie informatiche.

Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo*

Le procedure di rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) avrebbero dovuto svolgersi nel 2009, alla naturale scadenza quinquennale.

Già con l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, successivamente, con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, ne è stato disposto il rinvio, prima al 2010 e poi al 2012, per consentire al Parlamento di varare una riforma di tali organismi, in presenza di diverse proposte legislative in materia, anche alla luce della sopravvenuta elezione di parlamentari della «circoscrizione estero».

La disposizione con cui si provvede a rinviare le elezioni per il rinnovo dei COMITES e del CGIE rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2010 n. 63, fissata per il 31 dicembre 2012, riveste carattere di necessità e urgenza in quanto il procedimento di indizione delle complesse operazioni elettorali, se non immediatamente rinviate, richiede l'avvio delle relative procedure con un anticipo di molti mesi (non meno di 6-7) rispetto alla data delle elezioni e quindi, verosimilmente, il termine di indizione cadrebbe nel mese di giugno prossimo venturo.

Lo strumento del decreto-legge si rivela l'unico adeguato a consentire la proroga del termine indicato. Infatti, ragioni di coerenza del rinnovo degli organismi rappresentativi con un quadro normativo aggiornato (che contemplerebbe una diversa composizione del COMITES) e, soprattutto, di razionalizzazione della relativa ingente spesa - per i cui costi, a legislazione vigente, sono nettamente insufficienti i soli 6,7 milioni di euro attualmente disponibili - impongono la necessità di rinvio delle elezioni all'anno 2014.

A tale scopo, è prevista l'emanazione di un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale sono stabilite le modalità di votazione mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nel rispetto dei principi di personalità e segretezza del voto, in modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

La legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero ha riformato la vecchia disciplina sui COMITES, soprattutto per quel che riguarda la procedura elettorale che rispecchia le modalità e il modello delle procedure stabilite dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459 (voto degli italiani all'estero).

La citata legge n. 286 del 2003, con cui è stata disposta l'abrogazione della legge 8 maggio 1985, n. 205, e della legge 5 luglio 1990, n. 172, non contiene la prescrizione per l'indizione delle elezioni, per cui il termine di cinque anni si desume unicamente dal dettato di cui all'articolo 8, nel quale al comma 1 si precisa che i membri del Comitato durano in carica cinque anni.

Le elezioni per il rinnovo dei COMITES è stata rinviata una prima volta con il citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (articolo 10, comma 1, al 31 dicembre 2010) e poi con il decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63 (articolo 2, comma 1, al 31 dicembre 2012).

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'intervento normativo rinvia le elezioni per il rinnovo dei COMITES e del CGIE rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 2 citato del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non vi sono inferenze fra la normativa relativa alle forme di rappresentanza dei connazionali e le normative regionali. Al momento tale aspetto viene considerato parte integrante della politica estera del Paese, competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non sono emersi profili di incompatibilità.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La verifica effettuata ha avuto esito positivo. In ragione della norma sulla quale si ritiene necessario ed urgente intervenire, lo strumento del decreto-legge risulta l'unica soluzione tecnica corretta.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

È all'esame della Camera un disegno di legge di riforma dei COMITES (atto Camera n. 4398) già approvato dal Senato (atto Senato n. 1460) il 25 maggio del 2011.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento normativo in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni relative ai COMITES e al CGIE.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il decreto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si hanno notizie in merito a indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in detta materia.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il provvedimento proposto non interferisce con la legislazione degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non ci sono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo in esame non comporta effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

È prevista l'adozione di un regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e sviluppo della società dell'informazione, per stabilire le modalità di votazione mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nel rispetto dei principi di personalità e segretezza del voto, in modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato nell'intervento normativo.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo in esame sono stati utilizzati dati statistici già in possesso delle Amministrazioni interessate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2012.

**Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati
e del Consiglio generale degli italiani all'estero**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 ed 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rinviare ulteriormente le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero, al fine di razionalizzare la relativa spesa in attesa del generale riordino della materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica destinata a garantire l'operatività degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, in attesa del generale riordino della normativa che disciplina la composizione e le modalità di elezione, con riduzione dei relativi costi, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, prorogata al 31 dicembre 2010 dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, successivamente, al 31 dicembre 2012 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98. Tali elezioni devono comunque avere luogo nell'anno 2014. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e allo sviluppo della società dell'informazione, sono stabilite le modalità di votazione mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nel rispetto dei principi di personalità e segretezza del voto, in modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato al comma 3.

2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 2012.

NAPOLITANO

MONTI - TERZI DI SANT'AGATA

Visto, *il Guardasigilli*: SEVERINO.